

[Signature]



## Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Modifica dell'11 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 22 settembre 1997<sup>1</sup> sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

*Art. 16j cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguenti:

- b. nelle derrate alimentari possono essere utilizzati soltanto gli additivi, le sostanze ausiliarie, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali (oligoelementi incl.), le vitamine, nonché gli aminoacidi e gli altri micronutrienti che sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 16k.

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFAG allestisce un elenco dei Paesi che possono garantire, per quanto riguarda i loro prodotti, l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 22.

*Art. 23a cpv. 1–4*

<sup>1</sup> Sono riconosciuti gli enti di certificazione e le autorità di controllo che secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1235/2008<sup>2</sup> figurano

<sup>1</sup> RS 910.18

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. GU L 334

Formatiert

Formatiert: Tabstopps: 10,75 cm, Rechtsbündig

nell'elenco di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento e nell'allegato IV ivi menzionato nella versione vigente nell'UE. Essi possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 lettera a.

<sup>2</sup> L'UFAG può, su domanda, riconoscere altri enti di certificazione e autorità di controllo che non figurano nell'elenco di cui al capoverso 1 né in quello di cui all'articolo 23, includendoli in un elenco, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22.

<sup>3</sup> Le domande di inclusione nell'elenco vanno inoltrate all'UFAG. La documentazione contiene tutte le informazioni necessarie per verificare se gli enti di certificazione e le autorità di controllo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22.

<sup>4</sup> Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo di cui al capoverso 2 l'UFAG indica nell'elenco i Paesi, i numeri di codice, le categorie di prodotti e le deroghe attinenti all'ente o all'autorità nonché, eventualmente, la durata di validità.

*Art. 24 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Il DEFR disciplina i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Traces nonché le procedure.

<sup>6</sup> L'UFAG può semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti da Paesi di cui all'articolo 23 o certificate da enti di cui all'articolo 23a capoverso 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020      In nome del Consiglio federale svizzero:  
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr